

COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



Regolamento per lo svolgimento delle attività di parrucchiere, barbiere, estetista e centro di abbronzatura esclusivo

- **Approvato con deliberazione del C.C. n.50 del 5.7.2002**
In vigore dal 29.7.2002
(15 giorni dopo la pubblicazione della deliberazione relativa all'Albo Pretorio)

- **Modificato con deliberazione del C.C. n. 92 del 27.11.2002,**
dichiarata immediatamente eseguibile
(le parti modificate con il presente atto agli [artt. 6](#) e [6 BIS](#) sono indicate in
"grassetto")
in vigore dal 28.11.2002

- **Modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 31.01.2005,**
dichiarata immediatamente eseguibile
(le parti modificate con il presente atto all'[art. 2](#), [commi 5 e 6](#), sono indicate in
"grassetto - Times New Roman")
in vigore dal 31.01.2005

INDICE

| | |
|-------------------|---|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento |
| Art. 2 | Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere per uomo donna, estetista |
| Art. 3 | Modalità di svolgimento dell'attività |
| Art. 4 | Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa con presenza di attività diverse nel medesimo esercizio società infrasettoriali |
| Art. 5 | Autorizzazione amministrativa |
| Art. 5 - bis | Autorizzazione per centri di abbronzatura |
| Art. 6 | Criteri per rilascio autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere parrucchiere per uomo, donna, estetista |
| Art. 6 – bis | Contingente numerico per i centri di abbronzatura |
| Art. 7 | Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento esercizi |
| Art. 8 | Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività |
| Art. 9 | Idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati dagli addetti |
| Art.10 | Domanda di autorizzazione |
| Art. 10 - bis | Accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi |
| Art. 11 | Domande di trasferimento |
| Art. 12 | Subingresso per atto tra vivi |
| Art. 13 | Invalidità, morte interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione |
| Art. 14 | Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee - cessazione dell'attività |
| Art. 15 | Comunicazione dei provvedimenti |
| Art. 16 | Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe, degli avvisi dell'autorità sanitaria |
| Art. 17 | Calendario orario di apertura e chiusura degli esercizi |
| Art. 18 | Vigilanza |
| Art. 19 | Sanzioni |
| Art. 20 | Disposizioni transitorie e finali |
| Art. 21 | Abrogazione ed entrata in vigore |
| Art. 22 | Norma di rinvio |
| Allegato 1 | Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività di estetista |

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze, anche a titolo gratuito nonché negli appositi reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumeria ecc. anche a titolo di prestazione gratuita per soci o promozione di qualche prodotto, e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate dalla legge 14/02/63 n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 04/01/1990 n. 1, dalla L.R. 24/09/1992, n. 47 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2 - Con il termine **BARBIERE** si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni servizio complementare.

3 - Con il termine **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA** si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli e della barba, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare. Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile" "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere" e dizioni similari.

4 - Con il termine **ESTETISTA** si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attuazione degli inestetismi esistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attenuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato (allegato n. 1) alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 secondo quanto previsto dal punto I e dell'art. 10 della medesima Legge, nonché dalla L.R. n. 47 del 24/09/92 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

5 - Con il termine **CENTRO ABBRONZATURA** si designa l'esercizio in cui si svolge esclusivamente l'attività di solarium ovvero di noleggio di lampade abbronzanti installate in ambiente appositamente attrezzato e rispondenti ai requisiti di legge.

ART. 2

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA

1 - La commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista prevista dall'art. 2 bis della Legge 14/02/1963, n.161 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla L.R. n.47 del 24/09/92 è composta come segue:

- **il Sindaco o suo delegato che la presiede;**
- **n.3 rappresentanti della categoria artigianale;**
- **n.3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;**
- **dall'autorità sanitaria o delegato;**
- **dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;**
- **da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato;**
- **da non più di 3 imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista;**

Con la stessa procedura di quelli *effettivi*, sono nominati membri supplenti altri tre rappresentanti della categoria artigianale, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e 3 rappresentanti imprenditori artigiani all'esercizio dell'attività di estetista.

2 - Funge da Segretario un funzionario del Settore Commercio e Polizia Amministrativa.

3 - La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine il Sindaco provvede autonomamente.

4 - La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, circa:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche,
- le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e quelle di trasferimento di quelli esistenti;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione che riguarda la categoria.

5 - **La commissione è nominata con apposito Provvedimento del Sindaco. I nominati resteranno in carica fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco che li ha nominati e fino a quando non saranno sostituiti. Eventuali sostituzioni nel caso di dimissioni e/o morte dei nominati, dopo apposita richiesta, all'Ente, OO.SS. od Organizzazione, di appartenenza, saranno effettuate sempre con apposito Provvedimento del Sindaco. Copia del provvedimento di nomina e/o di modifica dovrà essere inviato a tutti i Capigruppo Consiliari. I suoi membri possono essere rieletti. Ai componenti la Commissione, escluso il segretario ed il Comandante di P.M., titolare di Posizione Organizzativa, compete il gettone di presenza nell'importo così come stabilito dall'Amministrazione Comunale. Il relativo impegno di spesa si considererà assunto con l'approvazione del P.E.G. relativo all'esercizio finanziario di competenza.**

6 - **Le sedute sono valide, in prima convocazione, se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il presidente; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono almeno quattro componenti, tra cui il presidente.**

7 - La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8 - La convocazione della commissione deve avvenire con avviso scritto, almeno otto giorni prima della convocazione. La compilazione dell'ordine del giorno va fatta rispettando l'ordine cronologico delle domande pervenute dando la priorità a quelle relative ai trasferimenti.

ART. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1 - Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2 - Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (*o presso il cliente*) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3 - Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, strutture ricettive, case di cura, sedi o distaccamenti delle FF.AA., centri commerciali, palestre e simili, sempre ché dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9.

4 - Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

5 - Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto alla pubblica via è fatto obbligo di esporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm. 30 x 10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

6 - E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare

autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro.

I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

7 - Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Leg.vo 31/03/1998, n. 114.

8 - Negli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, condotti da imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane, è consentita la vendita dei prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti, non applicandosi le disposizioni di cui al D. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114.

ART. 4

AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA CON PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO SOCIETA' INFRASETTOREALI

1 - Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.

2 - Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

3 - Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, fatta eccezione per quella di estetista che deve essere svolta in apposito distinto ambiente.

4 - Nel caso di società l'esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente regolamento può essere svolto previo rilascio di una unica autorizzazione a condizione che i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per coprire le attività.

Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

5 - Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, fra l'altro, previa dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7, purché per ciascuna attività, siano rispettate le superfici minime di cui all'art. 8.

6 - Eventuali autorizzazioni rilasciate nelle frazioni (zona periferica) devono essere considerate vincolate allo specifico ambito territoriale per le quali sono state concesse.

7 - Per le attività da esercitarsi presso enti, istituti, uffici, ospedali, strutture ricettive, case di cura, sedi o distaccamenti delle FF.AA., centri commerciali, palestre e simili viene rilasciata un'unica autorizzazione per ogni struttura in deroga a quanto disposto dall'art. 6 (contingente numerico e distanze minime) del presente regolamento e non possono essere trasferite al di fuori delle strutture suddette. Detta autorizzazione non può essere volturata ed anche rilasciata senza il preventivo parere della specifica commissione previo accertamento del contratto o convenzione intercorrente tra la ditta e gli enti stessi.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1 - L'esercizio delle attività di cui al precedente art.1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2 - L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del *Dirigente del Servizio Attività Produttive*, sentita la Commissione di cui al precedente art.2, sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 6 e 7 e previo accertamento:

a) Del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione dei

requisiti previsti dalla legge 443 /1985 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge n. 443 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, della regolare costituzione della società, e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.

Tale accertamento spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione.

- b) Della idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.
- c) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, nei casi in cui è ammesso, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare così come previsto dall'art. 2 della L.161/63 e successive modificazioni ed integrazioni per l'attività di barbiere e parrucchiere e dagli artt. 3 e 8 della L. 1/90 per l'attività di estetista. Nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato.

L'ufficio Attività Produttive provvede a trasmettere copia dell'autorizzazione concessa alla Commissione Provinciale dell'Artigianato ed all'ufficio Tributi del Comune e agli altri uffici così come richiesto dalle vigenti disposizioni.

ART. 5 BIS

AUTORIZZAZIONE PER CENTRI DI ABBRONZATURA

1. L'autorizzazione può essere rilasciata, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 6 e 6 bis, anche per l'esercizio di un centro di abbronzatura, così come definito dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione o la persona a cui è affidata la direzione dell'azienda, nei casi consentiti dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l'attività di estetista.
3. L'autorizzazione esclusiva per centro di abbronzatura viene rilasciata nel rispetto delle distanze minime e dello specifico contingente numerico previsto in base al successivo art. 6 - bis.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista abilita il titolare anche al noleggio di lampade abbronzanti (attività di solarium) nei locali in cui viene esercitata l'attività principale di estetista, a prescindere dal contingente numerico previsto per i centri esclusivi di abbronzatura.
5. L'esercizio di attività non connesse al solarium da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al 1° comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art 19, del presente regolamento.

ART. 6

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE. PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA

1. L'autorizzazione per l'apertura di attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, viene rilasciata solo quando si sia superato il numero di:
 - a) un esercizio di barbiere ogni 900 abitanti;
 - b) **un esercizio di parrucchiere uomo - donna ogni 500 abitanti;**
 - c) un esercizio di estetista ogni 1500 abitanti.
2. **La distanza minima tra i nuovi esercizi e quelli, preesistenti è fissata come appresso:**
 - a) **Centro urbano – zona commerciale 1, sotto zone 1A e 1B - :distanza minima mt.70;**
 - b) **Centro urbano sud – zona commerciale 2 - : distanza minima mt.100;**
 - c) **Centro storico – zona commerciale 3 -: distanza minima mt.50.**
 - d) **Zona di espansione e zona periferica – zona commerciale 4 -: distanza minima mt. 100;**
 - e) **Zona agricola, zona artigianale, industriale, contrade – zona commerciale 5 - : distanza minima mt.200.**

Tali distanze vanno misurate, dalla polizia municipale, tra gli assi degli ingressi più vicini, indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali.

ART. 6 – BIS

CONTINGENTE NUMERICO PER I CENTRI DI ABBRONZATURA

- 1- Le attività di centro di abbronzatura sono rilasciate nel rispetto del contingente numerico fissato in misura di: un esercizio ogni 2500 abitanti, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle distanze minime di cui all'art.6 del presente regolamento, **che valgono sia in riferimento all'attività di centro abbronzatura che a quella di estetista.**
- 2 - Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 7

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI

- 1 - L'autorizzazione al trasferimento delle attività *disciplinate dal presente regolamento* è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui *agli artt.6 e 6 - bis* e delle superfici minime di cui al successivo art.8 nonché alla preventiva verifica dell'idoneità igienico - sanitaria.
- 2 - Le autorizzazioni al trasferimento saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.
- 3 - Alla distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti è ammessa deroga per i seguenti casi, *la cui sussistenza deve essere adeguatamente documentata dall'interessato:*
 - a) sfratto esecutivo non per morosità;
 - b) sopravvenuta inagibilità statica dei locali;
 - c) per trasferimento in locali di proprietà;

Per queste motivazioni le distanze minime di cui all'art. 6 vengono ridotte del 30%.

- 4 - Può essere consentito lo spostamento all'interno della stessa zona anche non rispettando le distanze minime purché la distanza della nuova ubicazione sia la stessa o superiore a quella esistente all'atto di richiesta di trasferimento.

ART. 8

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- 1 - Fermi restando i requisiti igienico - sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività:
 - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna ed estetisti, mq 15 per due posti di lavoro, mq 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il secondo.
Per la zona A (centro) le superfici minime sono ridotte del 25%. Per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere uomo - donna è necessaria la dotazione d'idonea zona di attesa.
Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) "**cabine**" mq 5. Si definisce "cabina" l'ambiente ricavato all'interno degli esercizi per l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna nei quali vengono svolte esclusivamente le attività di manicure, pedicure estetico.
- 2 - Per l'esercizio dell'attività di estetista, fatta eccezione per quanto incluso nella definizione di "cabina" anche se essa viene svolta presso l'abitazione del titolare, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
La verifica del rispetto delle superfici minime avviene in sede di accertamento dei requisiti igienico sanitari del locale.

ART. 9

IDONEITA' IGIENICO - SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

1 - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Le porte a vetri e le finestre dell'esercizio devono essere tutte dotate di apertura a wasistas, onde assicurare comunque il ricambio naturale dell'aria ambiente.

2 - Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria. I suddetti locali debbono essere dotati anche di bagno ed antibagno.

3 - Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura.

Tali lavandini devono essere dotati di idoneo scarico collegato con la pubblica fognatura.

4 - Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento con più di quattro posti di lavoro devono avere un sistema meccanico di ricambio d'aria costituito da una o più canalizzazioni aspiranti con sezione, sviluppo lineare complessivo, bocchette di aspirazione, turbo estrattore adeguati alla cubatura del locale o dei locali, si da assicurati 2 ricambi orari. Qualora vengono usati solventi volatili ed infiammabili, tale sistema è obbligatorio in ogni caso, indipendentemente dal numero dei posti di lavoro.

5 - Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di retrobottega o ripostigli ampio almeno 1/5 della superficie totale dell'esercizio, di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per contenere la biancheria usata e di un armadio chiuso per contenere quella pulita, nonché di una pattumiera con chiusura a pedale, lavabile e disinfettabile, per la raccolta delle immondizie; i contenitori della biancheria sporca e la pattumiera devono essere tenuti nel retrobottega o ripostiglio.

6 - Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni esercizio, di rasoi, di forbici, pennelli e accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

7 - Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione.

Gli esercizi per l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed estetisti debbono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile.

8 - Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso devono essere immersi nell'alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;

d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;

e) per spargere talco si deve esclusivamente rare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori (allume, ecc.).

f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

g) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede, disinfettati.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del

cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili, può anche eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti;

h) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;

i) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve evitarsi che nell'esercizio siano accese fiamme,

l) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

m) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

n) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

o) il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica.

p) i libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibito ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti a rinnovo annuale di validità.

q) chiunque intende aprire nuovi esercizi ovvero trasferire quelli esistenti, deve chiedere ed ottenere la dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria rilasciata dal Servizio Igiene e Sanità pubblica della USL; lo stesso obbligo sussiste ogni qual volta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

9. La domanda tendente ad ottenere la dichiarazione prodotta deve essere redatta in bollo e indirizzata al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e deve contenere le generalità del richiedente, nonché l'ubicazione dell'esercizio. Ad essa deve essere allegato:

1) piantina planimetrica quotata e una o più sezioni pure quotate del locale o dei locali componenti l'esercizio, sottoscritte dal dichiarante e da un tecnico abilitato, in scala 1:100, indicanti, tra l'altro, analiticamente l'utilizzazione degli spazi a disposizione, le loro superfici, le loro altezze, la superficie finestrata;

2) relazione tecnica relativa allo stato del locale o dei locali, alle attrezzature e suppellettili installate o da installare, al numero dei posti di lavoro, ai procedimenti tecnici, al sistema di ventilazione, al rifornimento idrico e allo smaltimento delle acque usate e di rifiuto;

3) elenco dei macchinari e delle attrezzature impiegati.

Qualora siano necessari interventi edilizi o altri interventi importanti che incidono significativamente sullo stato dell'esercizio, la dichiarazione suindicata può essere rilasciata in forma provvisoria sulla base degli atti e di un eventuale sopralluogo preliminare; al termine dei lavori e dopo che l'esercizio è stato completato e arredato in ogni sua parte sarà rilasciata la dichiarazione in forma definitiva.

ART. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1 - La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 5 e 5 bis, redatta in carta legale, è indirizzata al Sindaco e deve attestare:

- a) le generalità complete del richiedente; nel caso di impresa gestita in forma societaria deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985 e successive modificazioni ed integrazioni o, nel caso di società di tipo diverso, dal rappresentante legale della stessa, il quale deve indicare la ragione sociale, gli estremi dell'iscrizione della società presso il registro delle imprese della Camera di Commercio;

- b) il codice fiscale di tutti i richiedenti e la Partita IVA;
 - c) le attività che si intendono esercitare con la specificazione di eventuali procedimenti tecnici da usarsi nello svolgimento delle attività medesime;
 - d) il numero degli addetti dell'esercizio;
 - e) dichiarazione che l'impresa di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista trovasi o meno iscritta come tale all'albo artigiano provinciale di cui alla legge n. 443/1985 e gli estremi dell'eventuale iscrizione;
 - f) l'ubicazione dell'esercizio (esatta indicazione dell'indirizzo);
 - g) la disponibilità dei locali,
 - h) l'idoneità dei locali per quanto concerne l'aspetto igienico - sanitario, urbanistico, edilizio e della conforme destinazione d'uso;
 - i) la sussistenza delle condizioni prescritte dal presente regolamento (superficie, distanze, etc.)
 - j) i dati identificativi, per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985 e successive modificazioni ed integrazioni della persona cui è affidata la direzione dell'azienda e la dichiarazione di accettazione da parte di detta persona.
2. La domanda, inoltre, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) l'atto costitutivo della società, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
 - b) documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di legge affini del riconoscimento della qualificazione professionale di cui alla Legge n. 161/1963 come modificata dalla Legge 1142/1970 per i richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere e Parrucchiere, ovvero di quelli previsti dalla Legge n. 1/1990 per svolgere l'attività di estetista o per l'esercizio di un centro di abbronzatura;
 - c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che a carico del richiedente (per le società dovrà essere fatto per ciascun socio) nonché dei suoi con viventi, nominativamente elencati (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) non sussistono cause di divieto, decadenza sospensioni indicate nell'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490 recante "Disposizioni attuative L. 47/94" in materia di comunicazione e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
 - d) atto di nomina del direttore tecnico per le società diverse da quelle previste dalla Legge n. 443/1985 e successive modificazioni ed integrazioni e relativa accettazione scritta;
 - e) la planimetria in scala 1:100 dei locali destinati all'attività, datata e firmata in originale da un tecnico abilitato, indicante la superficie dei locali stessi.
3. Dopo l'accoglimento della domanda il richiedente dovrà altresì produrre all'Ufficio competente la seguente documentazione:
- a) dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria dei locali rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale;
 - b) copia del titolo di godimento del locale debitamente registrato;
 - c) n. 1 marca da bollo per l'autorizzazione.

ART 10 BIS

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

- 1 - In fase istruttoria, l'ufficio dispone i dovuti accertamenti presso la C.C.I.A.A. competente per verificare:
- a) il possesso dei requisiti di legge della ditta richiedente ed in particolare l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane o, nel caso di imprese diverse da quelle previste dalla legge sull'artigianato, l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della C.C.I.A.A.;
 - b) il possesso della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o del direttore dell'azienda conseguita secondo le modalità previste dalla legge n 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni per le attività di barbiere e parrucchiere, ovvero dalla Legge n. 990 per le attività di estetista. Quest'ultimo accertamento viene effettuato d'ufficio mediante richiesta di idonea certificazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
2. D'ufficio si procede altresì, tramite il Settore Manutenzione e Patrimonio all'accertamento del

rispetto delle distanze minime previste dall'art. 6 tra il nuovo esercizio e gli esercizi similari preesistenti.

ART. 11

DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1 - Le domande tendenti ad ottenere *l'autorizzazione al trasferimento in un altro locale* delle attività disciplinate dal presente regolamento devono contenere l'indicazione dell'indirizzo del locale ove deve essere trasferito l'esercizio. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- a) la disponibilità del locale;
- b) l'idoneità del locale sotto l'aspetto igienico - sanitario - urbanistico - edilizio e la conforme destinazione d'uso
- c) il rispetto delle distanze minime previste dall'art. 6 del presente regolamento;

2) planimetria del locale datata e sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, con l'indicazione delle superficie;

2 - Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 10 unitamente all'originale del provvedimento autorizzatorio relativo al precedente esercizio.

ART. 12

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1 - Le domande tendenti ad ottenere *l'autorizzazione al subingresso per atto tra vivi* nelle attività disciplinate del presente Regolamento devono essere *inoltrate dal subentrante* secondo le modalità previste dall'art. 10.

2 - Unitamente alla documentazione prevista dal suddetto art. 10, l'interessato dovrà produrre copia registrata dell'atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda e l'originale dell'autorizzazione in atto.

3 - Non è ammesso il subingresso nelle attività contemplato nel presente regolamento che siano state esercitate presso l'abitazione del titolare in locali non rispondenti ai requisiti prescritti nei precedenti artt. 3 e 9

4 - Le singole autorizzazioni, i cui titolari si fondono per costituire una società, cessano e non vengono reimmesse nel contingente per nuove aperture.

ART. 13

INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare della autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane - il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2 - decorso il quinquennio ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 14

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1 - L'autorizzazione decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 13.

- 2 - L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi *del locale sede de/i esercizio* previsti al citato art.5;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione dell'attività per oltre 12 mesi.
- 3 - Il Dirigente del servizio competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 4 - E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a sei giorni.
- 5 - Per periodi superiori a 30 giorni il Dirigente può autorizzare la sospensione dell'attività fino a 12 mesi eventualmente prorogabili di sei mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 6 - Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ART. 15

COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

- 1 - I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2 - I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni dall'esame della domanda sottoposta a parere della commissione.

ART. 16

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA

- 1 - E' fatto obbligo ai titolari dell'attività disciplinata dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 17

CALENDARIO - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

- 1 - Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle organizzazioni di categoria.
- 2 - E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.
- 3 - Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. I solarium specifici possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale.
- 4 - Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ART. 18

VIGILANZA

- 1- Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

ART. 19

SANZIONI

- 1 - Purché il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui siano stabilite pene speciali da leggi statali o regionali, l'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione

amministrativa da **Euro 25,82** ad **Euro 258,23**. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/81, n.689 e l'art.7 del TULCP R.D.03/03/1934 n. 383.

2 - Chiunque eserciti l'attività senza l'autorizzazione di cui all'art. 4 ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa di una somma da Euro 516,46 ad Euro 3.098,74.

3 - Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dando comunicazione alla commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1 - Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna alla seguenti condizioni:

- a) *la richiesta, in carta legale, corredata dalla qualificazione professionale, deve essere presentata entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento (variazione approvata con Delibera di Consiglio n. 110 del 12/12/95).*
- b) *le autorizzazioni per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere - parrucchiere uomo e donna ottenute in virtù della sopra citata disposizione non dovranno rispettare le minime previste dall'art.6 se l'attività viene svolta negli stessi locali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;*
- c) *dovrà essere dichiarata l'idoneità igienico - sanitaria delle attrezzature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività congiunta.*

2 - Le disposizioni del presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività di estetista decadono se non conforme ai deliberati della Regione previsti dall'art. 5 della Legge 4 Gennaio 1990 n.1.

3 - I titolari di autorizzazioni non conformi a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, entro 90 giorni dalla data di approvazione, debbono provvedere ad adeguare le autorizzazioni secondo i profili professionali stabiliti nel suddetto art.1.

4 - Per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non conformi ai requisiti igienico - sanitari da questo previsti, è concessa la deroga per la continuazione dell'attività fino alla sua cessazione per qualunque causa.

5 - A seguito di scioglimento delle società costituite prima dell'entrata in vigore del vigente regolamento le eventuali domande del socio recesso, per l'apertura di un nuovo esercizio, verranno esaminate in deroga al regolamento stesso (integrazione approvata con delibera di Consiglio n.110 del 12/12/95).

ART. 21

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione prevista dalla legge.

ART. 22

NORMA DI RINVIO

1 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

SEGUE ALLEGATO 1

Allegato 1 (Legge n. 1/1990)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.